

COMUNE DI NOCCIANO

STATUTO

Approvato con atti di C.C. n°44 del 10/10/1992 e n°6 del 28/01/1992.

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1

Documento primario

Lo Statuto è fonte primaria dell'Ordinamento Comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nella legge 08 Giugno 1990 n° 142.

La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, l'instaurazione di controllo tecnici e politici della società amministrativa sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

Art. 2

Denominazione

Il comune di Nocciano è l'Ente locale che rappresenta e tutela gli interessi della comunità insediata sul proprio territorio e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e civile.

La comunità di Nocciano si autogoverna nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e delle norme contenute nel presente statuto.

Art. 3

Segni distintivi

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

Art. 4

Sede

Gli organi e gli Uffici Comunali hanno sede nel centro del capoluogo. Il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare una diversa ubicazione della sede che comunque non potrà mai essere scelta al di fuori del Centro Capoluogo.

Art. 5

Albo Pretorio

Nella sede esiste apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, nello Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui sopra avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

Funzioni

Art. 6

Attribuzioni proprie

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 7

Funzioni statali

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 8

Metodo operativo

Il Comune per il proseguimento dei propri fini elabora, adotta e realizza programmi a breve, media e lungo termine, ricerca e promuove la collaborazione di altri enti pubblici, dei cittadini, delle Associazioni culturali, sindacali e delle Associazioni professionali ed in generale di tutte le forze economiche e sociali presenti ed operanti sul territorio.

Art. 9

Cooperazione

Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle che sono attribuite dallo Stato e dalla Regione, attuando ove possibile, le migliori forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 10

Programmi sovracomunali

Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e collabora alla situazione di questi con propri programmi secondo i principi e le direttive delle leggi regionali.

Nella pianificazione territoriale il Comune collabora alla elaborazione dei piani Regionali e Provinciali e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

Art. 11

Regolamenti

Il Consiglio Comunale dovrà adottare regolamenti per il miglior esercizio delle funzioni.

TITOLO III

Gli Organi Elettivi

Art.12

Gli Organi

Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art.13

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale , rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituisce in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art.14

Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli Atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15

Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme dei regolamento.

Art. 16

I Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente del Regolamento e dalla legge.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellare secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi su conferimento del Consiglio Comunale per compiti o su affari specifici a carattere temporaneo.

I Capigruppo Consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 17

Consigliere Anziano

Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.

In caso di parità di voti è il più anziano di età.

Art. 18

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.

Art. 19

Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori qualvolta questi lo richiedono.

Compito delle commissioni è l'esame delle materie rilevate a questioni di carattere particolare e generale individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 20

La Giunta – Attribuzioni

Alla Giunta comunale compete le adozioni di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da Organo Collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di Governo:

1. Propone al Consiglio i regolamenti;
2. Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
3. Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;
5. Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe
6. Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
7. Adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri Organi;
8. Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni e persone;
9. Dispone le accettazioni o il rifiuto di lasciti e donazioni;
10. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
11. Esercita, previa determinazioni dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
12. Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
13. Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulle attuazioni dei programmi;

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

1. Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;
2. Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
3. Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato del Consiglio, sentito il Revisatore del conto.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi o sullo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segrete le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà

discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione delle azioni da questi svolta.

La seduta del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei due casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori.

Possono essere eletti Assessori in numero non superiore a due cittadini anche cittadini residenti da almeno due anni, non facenti parte del Consiglio, ma in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

Art. 23

Ineleggibilità ed incompatibilità

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità sopra previsti non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Le modalità di convocazione e di funzionamento saranno appositamente disciplinate con Regolamento.

Art. 25

Competenze del Sindaco

Il Sindaco è l'unico rappresentante del Comune;

- Convoca e presiede il Consiglio spedendo tempestivamente gli inviti;
- Convoca e presiede la Giunta distribuendo gli affari della stessa sottoposti fra gli Assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;
- fissa gli argomenti nell'ordine del giorno della adunanza del Consiglio e della Giunta;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di Governo, in mancanza di programma temporale, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse;

- rappresenta l'Ente nell'assemblea dei Consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della legge fondamentale. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante Consigliere nominato dal Consiglio.

Di tale scelta viene data immediata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca delle delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato qualora il Sindaco non intende provvedere di persona alla incombenza;

- rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto;
- promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta;
- promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma;
- vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- emana le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti;
- provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti;
- provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel 5° comma dell'art. 36 della legge fondamentale per garantire le nomine di competenza consiliare;
- firma gli atti amministrativi esterni aventi competenza discrezionale e gli atti generali;
- emana i Regolamenti generali deliberati dal Consiglio;
- stipula i contratti del Comune;
- esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute dall'art. 36 della legge 142, del presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

Art. 26

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate del 1° comma dell'art. 38 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, su proposta scritta dagli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 27

Delegazione del Sindaco

Il Sindaco può delegare le sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori con potere altresì di firma degli atti discrezionali esterni.

Le deleghe, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai Capogruppi Consiliari nonché al Prefetto.

Oggetto della delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita dal Sindaco ufficiale di governo, esclusi quelli di cui alle lett. C. e d. dell'art. 38, primo comma, L.142-90.

L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge fondamentale non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

Il Sindaco infine può delegare la sottoscrizione di atti che siano a scarso contenuto discrezionale e comportanti solo discrezionalità tecnica, al Segretario o ad altri dipendenti comunali.

Art. 28

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento. Tale assenza o impedimento deve formalmente risultare agli atti dell'Ente.

Art. 29

Elezione del Sindaco e della Giunta

L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art. 34 della legge fondamentale e delle seguenti:

- il documento programmatico previsto dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, comprendenti la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessori, devono essere depositati, a cura di uno dei Consiglieri sottoscritti, presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno due giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio Comunale fissata per l'elezione.
- Il requisito della firma di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati è riscontrabile al momento del deposito. Detto requisito deve essere presente anche al momento della elezione.
- Il primo nominativo di estrazione consiliare indicato nella lista degli Assessori è da intendersi proposto alla funzione di sostituto del Sindaco con la qualifica di Vice Sindaco; gli altri nominativi hanno la funzione di sostituti del Sindaco, in assenza di questi e del Vice Sindaco, secondo l'ordine di elencazione, sempre che siano di estrazione consiliare;
- Nel caso di presentazione di più documenti programmatici, i candidati alla carica di Sindaco espongono il loro documento, secondo l'ordine di deposito dello stesso presso la Segreteria Comunale;
- tra una seduta e quella successiva deve intercorrere un termine non inferiore a tre giorni liberi;
- eventuali nuovi documenti programmatici devono essere presentati almeno due giorni liberi prima della successiva seduta;
- le tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute sono da considerare, ai fini previsti dalla legge fondamentale, indipendentemente dalle sedute infruttuose che hanno preceduto quelle di votazione;
- le adunanze in cui si debba provvedere all'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre convocate e presiedute dal Consigliere Anziano salvo quando sia stata presentata mozione di sfiducia costruttiva oppure si debba eleggere il nuovo Sindaco e la nuova Giunta a seguito di divisioni presentate dal Sindaco.

Art. 30

Dimissioni

Nel caso di dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli Assessori, che comunque devono essere motivate, il termine di sessanta giorni di cui al 2° comma dell'art.34 della legge fondamentale decorre dalla data della loro presentazione.

Nel caso di dimissioni non concomitanti la decadenza del termine inizia dalla presentazione delle dimissioni dell'Assessore di cui si realizza la condizione di decadenza della Giunta prevista dall'8^ comma dell'art. 34 della legge fondamentale.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consigliere Anziano e quelle degli Assessori al Sindaco.

La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.

Le dimissioni possono essere anche comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. In quest'ultimo caso le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.

Art. 31

Durata in carica e surroga

Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

In nome di morte, decadenza o rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco; nel contempo viene attivata la procedura per l'elezione del nuovo Sindaco e della Giunta ai sensi dell'art. 34 della legge 142-1990.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla cessazione, il nominativo per la sostituzione.

In caso di presentazione di dimissioni da parte di un singolo Assessore, il Consiglio Comunale, sempre nella seduta successiva alla presentazione, procede alla nomina del sostituto, previa proposta del Sindaco.

L'elezione del sostituto dell'Assessore cessato o di quello dimissionario, avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese ed è a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 32

Revoca del singolo Assessore e relativa sostituzione

L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

Essa è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla presentazione.

Detta proposta deve indicare altresì il nominativo del nuovo Assessore.

La seduta del Consiglio è pubblica e deve aver luogo dopo dieci giorni dalla notifica della proposta all'interessato, il quale ne ha facoltà di produrre deduzioni scritte.

Il Consiglio provvede, su entrambe le proposte nella stessa seduta, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati mediante la nomina del Sostituto che dà luogo alla cessazione dell'Assessore.

Art. 33

Mozione di sfiducia costruttiva

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata con le modalità, le condizioni e gli effetti di cui all'art. 37

della legge fondamentale e con l'osservanza delle norme contenute nelle lett. B. e c. del precedente art. 29.

Nel caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, il Segretario Comunale riferisce al Prefetto il quale attiva i poteri previsti dal 4^a comma dell'art. 36 della legge fondamentale.

Il Sindaco e i componenti della Giunta oggetto della mozione di sfiducia possono essere eletti quali Assessori della nuova Giunta.

Le stesse procedure si applicano per la revoca o per la sfiducia costruttiva degli Amministratori eletti dal Consiglio Comunale, di Aziende speciali e di Istituzioni dipendenti.

Art. 34

Assessore non consigliere

L'Assessore esterno al Consiglio Comunale è eletto contestualmente agli altri Assessori. Il documento programmatico deve indicare le specifiche, competenze tecniche che motivano la scelta dell'Assessore esterno.

L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

In nessun caso è da computare nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta consiliare.

Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, la Giunta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione dell'Assessore non consigliere, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, richiesti dal 3^a comma dell'art. 33 della legge fondamentale.

Quando sussista una delle cause di incompatibilità od ineleggibilità previste, la Giunta le contesta attraverso il Sindaco.

L'Assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa obiettata.

Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Giunta decide definitivamente proponendo la revoca dell'Assessore qualora sussista ancora la causa ostativa.

Alla revoca dell'Assessore ed alla nomina del Sostituto provvede il Consiglio nella stessa seduta su proposta del Sindaco.

TITOLO IV

Partecipazione popolare

Art. 35

Associazioni

Il Comune promuove e valorizza le Associazioni libere e volontarie che si costituiscono tra i propri cittadini, in particolare sostiene la consulta comunale per gli anziani, volontariato, le associazioni tra gli handicappati, tra giovani, quelle femminili, le Associazioni culturali, le Associazioni sportive, le Associazioni e gli Istituti di promozione e valorizzazione del territorio. Promuove e sostiene le Associazioni di ricerca e di promozione dei vari settori dell'economia locale. Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità per la erogazione di contributi a favore delle suddette Associazioni.

Art. 36

Partecipazione attiva

Tutte le Associazioni, liberamente costituite e operanti nel territorio, hanno diritto di presentare proposte e programmi sui settori di appartenenza. Le proposte ed i programmi deliberati con il voto della maggioranza degli iscritti, se richiesto saranno inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro due mesi dalla loro presentazione.

A tal uopo le Associazioni dovranno, entro il mese di dicembre di ogni anno, depositare presso la Segreteria comunale l'Atto Costitutivo, lo Statuto e l'elenco di tutti gli associati. Le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'Assemblea degli associati e presentate alla Segreteria Comunale.

Art. 37

Associazioni scolastiche

I Consigli dei genitori, degli studenti ed i responsabili delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare per il tramite della Segreteria Comunale, istanze e proposte sui problemi locali della scuola.

Le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale debbono essere deliberate dalla maggioranza delle Assemblee e viste dal responsabile della struttura scolastica. Le proposte così formulate saranno inserite all'ordine del giorno del C.C. entro due mesi dalla loro presentazione.

Art. 38

Partecipazione attiva dei cittadini

I cittadini particolarmente impegnati nella cultura, nel volontariato, nello sport, nella produzione di beni e servizi ed in generale nei vari settori sociali ed economici, possono presentare istanze, petizioni e proposte.

Le proposte da sottoporre all'ordine del giorno del C.C. dovranno essere articolate e motivate seppure sommariamente, dovranno essere presentate al Segretario Comunale, il quale previa istruttoria formale, dovrà esprimere il proprio parere di legittimità, dopodiché tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento il contenuto del provvedimento da sottoporre al Consiglio.

I soggetti di cui sopra possono altresì rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco. Essa, a richiesta può essere fornita pubblicamente, salvo se trattasi di questioni concernenti persone.

Art. 39

Referendum

L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevoli rilievo e alto contenuto di conseguenza operativa. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- bilancio preventivo, bilancio consultivo;

- provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- provvedimenti concernenti il personale comunale;
- regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazioni di tributi, tariffe di servizi pubblici;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di:

- un numero di cittadini elettori non inferiore a un quarto degli elettori.

I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli elettori aventi diritto.

Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiore al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 40

Operatività del referendum consultivo

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum da parte del Consiglio, il Sindaco sottopone all'esame del Consiglio o della Giunta, a seconda delle competenze, i provvedimenti consequenziali.

Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'Organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dalla indicazione consultiva.

Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'Organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dallo scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

TITOLO V

Difensore Civico

Art. 41

Istituzione

Il Comune ricercherà intese con i Comuni vicini per pervenire all'istituzione, su base intercomunale, di un Difensore Civico.

La disciplina relativa all'elezione, alle prerogative, ai mezzi del Difensore Civico, nonché ai suoi rapporti con i Consigli Comunali, risulterà dalla convenzione da stipularsi con gli altri Comuni aderenti, previa deliberazione di autorizzazioni dei rispettivi Consigli.

TITOLO VI

Diritto di accesso e di informazione

Art. 42

Partecipazione alla formazione degli atti

Con apposito Regolamento saranno disciplinate le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Il suddetto Regolamento dovrà adeguarsi ai principi ed alle direttive contenute nella Legge 241-90, avendo cura di rendere i procedimenti amministrativi più snelli.

Art. 43

Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione dalla Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

Art. 44

Diritto di prendere visione e rilascio copia di atti

Ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco e quelli di rilevanza esterni adottati dal Segretario Comunale.

Ogni cittadino ha diritto di avere copia entro otto giorni dalla richiesta formale, dei Regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale dietro pagamento del solo costo della copia.

Art. 45

Modalità per l'esercizio del diritto di visione

Il cittadino che intende esercitare il diritto di cui all'articolo precedente deve presentare domanda formale al Segretario Comunale, il quale previa acquisizione del visto del Sindaco e dell'Amministratore delegato provvederà entro otto giorni liberi dal ricevimento della domanda a far visionare alla sua presenza o di un dipendente di sua fiducia gli atti e i provvedimenti richiesti.

Il Segretario o il Capo Ufficio è tenuto altresì a fornire tutte le informazioni e delucidazioni che gli vengono richieste direttamente. Nessun diritto è dovuto per la consultazione ed informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

TITOLO VII

Servizi

Art. 46

Servizi pubblici e locali

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della Comunità.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno sostituire una Istituzione o una Azienda;
2. in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3. a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4. a mezzo di Istituzione per l'esercizio di servizi sociali e militari senza rilevanza imprenditoriale;
5. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 47

Aziende speciali ed Istituzioni

L'Azienda speciale è l'Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Le modalità di nomina e revoca degli Amministratori sono così stabilite:

- gli amministratori sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- Il Direttore è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica 5 anni ed è confermabile.

L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinate dai Regolamenti Comunali.

Il Comune conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito Organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO VIII

Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

Art. 48

Convenzioni

1. Il Comune promuove le collaborazioni, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposita convenzione con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la Costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi della forma organizzativa per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48. Deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento di ogni altro connesso all'adempimento. L'accordo sarà promosso con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della Legge 8-6-1990 n° 142.

TITOLO IX

Finanza e contabilità

Art. 51

Autonomia finanziaria

E' riservata alla legge l'ordinamento della finanza locale, il Comune ha una propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie trasferite.

Le entrate finanziarie del Comune sono le seguenti:

- a) Imposte proprie
- b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali
- c) Tasse e diritti per servizi pubblici
- d) Trasferimenti erariali
- e) Trasferimenti regionali
- f) Entrata di natura patrimoniale
- g) Risorse per investimenti
- h) Altre entrate

Al Comune è riconosciuta con legge, una propria potestà impositiva per l'applicazione di imposte, tasse e tariffe. Per l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici di propria competenza, il Comune determina le tariffe o i corrispettivi da porsi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Le entrate fiscali sono utilizzate per i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 52

Bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principio dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.

Al conto consultivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Art. 53

Controllo finanziario interno ed esterno

Il Consiglio Comunale elegge con le modalità e con i poteri di facoltà di cui all'art. 57 della Legge 8-6-19990, n° 142 il Revisore dei Conti.

Con l'apposito Regolamento di contabilità che viene approvato ai sensi dell'art.59 della Legge sopra richiamata, saranno disciplinate le forme per il controllo interno della gestione economico-finanziaria del Comune.

Art. 54

Disciplina dei contratti

Ogni contratto deve essere proceduto da apposita deliberazione avente il seguente contenuto:

- a- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
- c- le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Il Comune dovrà inoltre attenersi alle procedure previste dalla normativa CEE recapita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. L'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 59 della Legge 8-6-1990, n° 142 concorrerà la disciplina per la stipulazione e la gestione dei contratti.

TITOLO X

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 55

Autorganizzazione

Nell'esercizio del potere di autorganizzazione, il Comune adotterà apposito Regolamento per la disciplina organica del funzionamento degli Uffici e del personale. Il Regolamento dovrà uniformarsi alle leggi e dovrà attenersi ai seguenti contenuti:

- fissazione della dotazione organica del personale prevedendo ove possibile posti part-time;
- divisione per area funzionale dei servizi di attribuzione;
- previsione delle figure apicali per singola area come per legge;
- criteri per il monitoraggio permanente costi-benefici dei singoli esercizi servizi in relazione all'azione amministrativa dovuta in favore dei cittadini (efficienza ed efficacia);
- monitoraggio costante delle attività istituzionali e dei servizi che si andranno ad istituire.

Art. 56

Principi funzionali

Per una migliore funzionalità degli Uffici il Regolamento dovrà prevedere:

- metodi di programmazione
- attività specifiche realizzabili con progetti specifici
- integrazione funzionale di più Uffici
- incentivazioni e premi di produzione per il personale in relazione a specifici obiettivi da conseguire
- criteri per la partecipazione del personale ai metodi di organizzazione, gestione e realizzazione dei programmi di sviluppo
- criteri per il raggiungimento della migliore democrazia organizzativa
- criteri per la verifica dei risultati conseguiti dai singoli Uffici
- criteri per la tenuta di apposite conferenze di servizio.

Art. 57

Indirizzi generali

Al personale dovrà essere garantita la più ampia libertà di organizzarsi sindacalmente con il riconoscimento dei relativi diritti. Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi retribuiti per un costante aggiornamento professionale anche su materie diverse, al fine di utilizzare funzionalmente il principio della modalità interna.

In modo particolare il Regolamento dovrà contenere norme sui seguenti Istituti:

- costituzione del rapporto di impiego
- svolgimento del rapporto di impiego
- principi e disposizioni generali di comportamento
- assenze del servizio
- diritti e relazioni sindacali
- illeciti e sanzioni disciplinari
- provvedimenti disciplinari
- provvedimenti cautelari
- trattamento economico
- qualifiche e relative attribuzioni
- estinzione del rapporto di impiego.

Art. 58

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale. La legge dello Stato regola lo stato giuridico ed economico del Segretario, regola altresì le attribuzioni e le responsabilità del predetto funzionario. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente oltre alle competenze di cui all'art.51 della Legge 8-6-1990, n° 142, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili dei singoli servizi e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dell'istruttoria delle deliberazioni. Assiste alle riunioni della Giunta e del Consiglio. Il Segretario Comunale può rogare gli atti per il quale il Comune è parte interessata.

TITOLO XI

Responsabilità degli Amministratori e del Personale

Art. 59

Responsabilità

Per gli Amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti del Comune e del personale e non si estende agli eredi.

Art. 60

Responsabilità del Segretario e dei Responsabili dei servizi.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, deve essere richiesto il parere, il parere sulla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui il Comune non abbia in servizio i responsabili suddetti, il parere è espresso dal Segretario del Comune in relazione alle sue competenze.

Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuate dalle deliberazioni adottate dall'Ente unitamente al Responsabile preposto.

Il Segretario e i Responsabili dei singoli servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 61

Parere su atti per i quali il Segretario e il Responsabile sono direttamente interessati

Il Segretario Comunale e i responsabili dei singoli servizi possono esprimere il parere di competenza anche sugli atti deliberativi concernenti liquidazioni di competenze loro dovute per legge; possono altresì esprimere il loro parere su tutti gli atti per i quali sono interessati fatta eccezione per quelli meramente discrezionali.

TITOLO XII

Norme transitorie e finali

Art. 62

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato sugli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 63

Revisione dello Statuto

Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta oppure un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'approvazione di qualsiasi modificazione al tanto dello Statuto, che deve essere adottato dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art. 4, comma 3 della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, correlato da opportune annotazioni con quello originario.